



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



ORDINANZA

Reg. Settore n. 31
Reg. Generale Ordinanze n. 84

Pietra Ligure, 09 aprile 2013

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. n. 116/2008 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010 finalizzato a definire anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che la valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione deve essere basata sui risultati delle analisi effettuate dall'A.R.P.A.L. e delle eventuali ispezioni effettuate dai competenti Servizi delle Aziende UU.SS.LL. relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. N. 116/2008;

PRECISATO che il litorale comunale comprende due zone che rientrano nelle casistiche di "zone di interdizione permanente" e più precisamente queste sono interessate dalla presenza del Torrente Maremola e dal cantiere navale;

VERIFICATO che sarebbe cosa giusta ed opportuna, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente volta a regolamentare la balneazione all'interno delle due suddette aree considerate "zone di interdizione permanente";

RICORDATO che il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116, che recepisce la direttiva 2006/7/CE, è finalizzato alla individuazione e classificazione delle acque di balneazione e non tratta le zone di interdizione permanente (ZPA), ossia quelle zone interdette alla balneazione in modo permanente per cause varie indipendenti dallo stato di inquinamento e che, nel caso del Comune di Pietra Ligure, sono di seguito riportate e dovranno essere quindi delimitate con successivo atto comunale:

- **ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 008)**
Pietra Ligure : 049
limite iniziale : longitudine 04° 10' 33" - latitudine 44° 08' 36"
limite finale : longitudine 04° 10' 13" - latitudine 44° 08' 47"
lunghezza: ml 325
a causa presenza di cantieri navali;
- **ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 001)**
Pietra Ligure : 049
limite iniziale : longitudine 04° 09' 53" - latitudine 44° 08' 53"
limite finale : longitudine 04° 09' 52" - latitudine 44° 09' 56"
lunghezza: ml 100
a causa foce torrente Maremola;

DATO ATTO che la Regione Liguria, con Decreto n. 1036 del 25.02.2013, ha confermato la "Classificazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/2008 e del D.M. 30.03.2010 del Min. Salute, a firma congiunta con il Min. Ambiente, delle acque di mare destinate alla balneazione per la stagione balneare 2013";

VERIFICATO che in tali Decreti non sono più elencate, nel territorio comunale, le citate zone d'interdizione permanente (ZPA SV 008 e ZPA SV 001) per le ragioni sopra esposte;

Dirigente ad interim: *Dott. V. TREVISANO*
Segretario Generale

Responsabile del Settore: *F. BASSO*

Incaricato del procedimento: *Dott. A. NENCIONI*

P.I. 00332440098
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: ambiente@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 - PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio: *Ma - Ve dalle ore 9:30 alle 13:00*
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00



PRECISATO che tale Decreto classifica ai sensi dell'art.8 p.to 1 del D. Lgs. n. 116/2008 le acque di balneazione del territorio comunale definendole "eccellenti";

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del D. Lgs. n. 116/2008 nel testo vigente, devono provvedere a delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare (30 aprile p.v.), le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, emettendo le necessarie Ordinanze Sindacali di divieto di balneazione, ed informare il pubblico apponendo sulle relative spiagge (o direttamente o tramite il soggetto privato gestore dell'area demaniale) gli avvisi di divieto;

PRESO ATTO che le acque di balneazione classificate "scarse", devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, p.to 4 del D. Lgs. n. 116/2008;

PRESO ATTO:

- **CHE** sussistono tuttavia i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- **CHE**, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, in particolare la tutela della salute e sicurezza della cittadinanza, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- **CHE** tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO che, data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;

VISTO il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTO l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;

VISTI gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

ORDINA

- il **DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE** sul litorale marino ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure, compreso nei seguenti limiti:

ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 008)

Pietra Ligure : 049
limite iniziale : longitudine 04° 10' 33" - latitudine 44° 08' 36"
limite finale : longitudine 04° 10' 13" - latitudine 44° 08' 47"
lunghezza: ml 325
a causa presenza di cantieri navali;

ZONE DI INTERDIZIONE PERMANENTE (ZPA SV 001)

Pietra Ligure : 049
limite iniziale : longitudine 04° 09' 53" - latitudine 44° 08' 53"
limite finale : longitudine 04° 09' 52" - latitudine 44° 09' 56"
lunghezza: ml 100
a causa foce torrente Maremola;

- Tali zone verranno delimitate da apposita cartellonistica di divieto.

DISPONE

CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 116/2008, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;

CHE la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza sia inviata:

- a) al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- b) alla Regione Liguria (Dipartimento Sanità – Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria);
- c) all'A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Savona;
- d) all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 – uffici di Loano (SV);
- e) al Ministero della Salute a Roma (Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IX);
- f) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Luigi DE VINCENZI

Dalla Residenza Municipale lì,

Pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____

Con/senza opposizioni.

L'incaricato

FB/an